



Publicato all'Albo della Sede della
Autorità Portuale di Venezia
dal 25.7.98 al 13.8.98
Venezia, 19.8.98

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Autorità Portuale di Venezia *L. M. G. E.*

ORDINANZA N. 60 DEL 24 LUG. 1998

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

IL PRESIDENTE

VISTO il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 8 comma 3 lettera f della Legge 28.01.1994 n. 84 e sue successive modifiche ed integrazioni, che fra l'altro prevede fra i poteri del Presidente dell'Autorità Portuale quello del coordinamento delle attività svolte nel porto dalle altre Pubbliche Amministrazioni;

VISTI altresì gli artt. 6 comma 1 lettera a ed art. 14 comma 1 della stessa Legge 84/94, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 nonché dal Decreto Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

VISTO il D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dal D.Lgs. 242/96 concernente l'attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

VISTO il verbale di riunione in data 22.01.1997 tenuta presso la Capitaneria di Porto con funzionari dell'Autorità Portuale in ordine al passaggio di attribuzioni a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84/94 sopracitata;

VISTA l'ordinanza N. 42 del 04.08.97 concernente i titoli di ammissione per l'accesso di persone e veicoli nelle aree portuali;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione e la sosta all'interno delle aree portuali di Venezia e di Marghera di persone e mezzi anche al fine della tutela della sicurezza nello svolgimento delle attività portuali all'interno di dette aree;

ACQUISITO il parere della Capitaneria di Porto di Venezia con foglio prot 24860 /TEC/MO/ORDIPOR del 09.07.1998;

VISTO l'art. 6, comma 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" che prevede la competenza del Comandante del Porto in materia di regolamentazione della circolazione esclusivamente per le aree portuali aperte all'uso pubblico;



Autorità Portuale di Venezia

ORDINA

CAPO I

GENERALITA'

Articolo 1

La presente Ordinanza trova applicazione ai fini della disciplina della circolazione di veicoli e persone in porto:

- nelle aree demaniali marittime custodite e recintate, di cui all'ordinanza n° 42/97, comprensive di banchine, aree di servizio e viabilità di S. Basilio - S. Marta, di Marittima e di Marghera il cui accesso avviene tramite il superamento di varchi vigilati dagli organi preposti alla vigilanza, da personale dell'Autorità Portuale oppure da personale incaricato dall'Autorità Portuale;
- nel tratto di via dei Sali ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 17.

La circolazione nelle aree portuali aperte all'uso pubblico in corso di individuazione da parte dell'Autorità Portuale, sarà successivamente disciplinata dalla Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 6 7° comma del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 2

La valutazione dei titoli di ammissione ed il rilascio dei relativi contrassegni delle persone e dei veicoli nell'ambito portuale di cui al precedente art. 1, è disciplinato dalle norme contenute nell'Ordinanza N. 42/97 dell'Autorità Portuale, mentre l'accesso a bordo delle navi di persone estranee all'equipaggio è disciplinato da apposite ordinanze dell'Autorità Marittima, fatte salve le vigenti norme di legge e regolamentari in materia sanitaria, doganale e di pubblica sicurezza.

Al varco di S. Andrea, eventualmente vigilato da Guardie Giurate incaricate dall'Autorità Portuale, vengono controllati solamente i titoli di accesso dei veicoli e non dei pedoni il cui accesso è comunque vincolato alle norme di sicurezza di cui al capo II della presente Ordinanza.



Autorità Portuale di Venezia

CAPO II

CIRCOLAZIONE NEGLI AMBITI PORTUALI

Articolo 3

L'accesso e l'uscita dagli ambiti portuali, di cui all'art. 1 primo comma, per tutti i veicoli sono consentiti esclusivamente attraverso i varchi appositamente stabiliti, ai quali i conducenti dei veicoli stessi devono arrestarsi, affinché il personale di servizio possa effettuare le necessarie operazioni di controllo previste dalle disposizioni doganali e di polizia e, in particolare, possa accertare che il veicolo sia autorizzato ad accedere nelle zone sopraccitate secondo le norme di cui all'Ordinanza n. 42/97 dell'Autorità Portuale di Venezia collegata alla presente ordinanza.

Articolo 4

E' fatto obbligo a tutti coloro che accedono in porto di seguire le indicazioni ed i percorsi di sicurezza esistenti e, comunque, di mantenersi a distanza di sicurezza dai cavi di ormeggio in tensione e di circolare fuori dal raggio di azione dei mezzi meccanici, dei vagoni ferroviari, dei veicoli e delle macchine operatrici in manovra.

Articolo 5

Fermo restando che:

- la disciplina della viabilità all'interno dei vari Terminal facente parte della Circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Venezia, ivi compresi quelli all'interno dell'insula portuale, fa capo ai relativi gestori che dovranno predisporre le norme di sicurezza in funzione della valutazione dei rischi come previsto da D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- i conducenti dei veicoli devono tener conto, ai sensi di quanto previsto dal comma precedente, della particolarità dell'attività portuale che necessita di strade che connettono i piazzali e le zone di calata e che quindi possono essere percorse da merci ingombranti da trasferire sottobordo o a piazzale, da rimorchi, da macchine operatrici ingombranti;

per circolare nelle aree portuali, con esclusione delle aree aperte al pubblico transito, di cui al precedente art. 1, i conducenti dei veicoli devono rispettare le seguenti norme:

- a) per tutti i veicoli, tranne gli autocarri, velocità massima km/h. 30;
- b) per gli autocarri, velocità massima Km/h. 20;
- c) divieto di sorpasso di qualsiasi veicolo da parte degli autocarri;
- d) in considerazione degli ingombri notevoli delle macchine operatrici che transitano nelle aree portuali, dovrà sempre essere fatta la massima attenzione agli ingombri sopraelevati come le linee elettriche ferroviarie, torri faro, segnaletica verticale, ecc.;



Autorità Portuale di Venezia

e) divieto di emettere segnalazione acustiche. Sono ammesse solamente le segnalazioni in caso di immediato pericolo, quelle previste dalle norme di sicurezza nelle manovre delle gru ed autogru e le segnalazioni acustiche automatiche di sicurezza in dotazione agli apparecchi di sollevamento e trasporto.

A parziale modifica di quanto sopra, nelle aree portuali rappresentate da:

- Banchina Friuli - Marghera;
- Banchina Cadore -Marghera;
- Banchina Veneto - Marghera;
- Banchina Testata Marmi - Marittima;
- Banchina della Scomenzera - Marittima;
- Banchina Isonzo - Marittima;
- Banchina Tagliamento - Marittima;
- Banchina Piave - Marittima;

è stabilito, in via provvisoria, il limite di velocità di Km/h 15 (quindici). In condizioni di scarsa visibilità ed in ore notturne il limite suddetto è ulteriormente ridotto a Km/h 10 (dieci).

I conducenti di tutti i veicoli devono altresì rispettare la segnaletica verticale e orizzontale stradale predisposta per la disciplina della circolazione stradale.

I conducenti di tutti i veicoli, infine, sono tenuti ad osservare le norme del Codice della Strada e delle Ordinanze emanate dalla Autorità Marittima, dall'Autorità Portuale, nonché le norme particolari vigenti nei vari Terminals autorizzati ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 84/94.

Articolo 6

I veicoli circolanti negli ambiti portuali devono:

- avere in corso di validità l'assicurazione per danni ed essere in regola con il pagamento della tassa di circolazione, se previsto;
- avere la tubazione di scappamento integra e, quando si trovano in zone in cui esiste il divieto di fumare e di accendere fiamme libere, avere lo scarico relativo munito di apposito dispositivo parascintille;
- non stazionare in modo da intralciare il traffico portuale;
- non sostare, se non per operazioni di carico e scarico e con il conducente sul posto, entro il raggio di azione delle attrezzature di carico, scarico e movimento di merce e nelle zone recintate in cui sono in corso operazioni con merci pericolose.

Articolo 7

Il transito dei veicoli si deve svolgere soltanto nei piazzali, nelle strade interne, negli attraversamenti tra magazzino e magazzino e tra le aree di deposito.

E' fatto divieto di sostare e transitare su: banchine, magazzini, aree di deposito all'aperto, anche se pavimentate.



Autorità Portuale di Venezia

A tali luoghi possono accedere esclusivamente per motivi di servizio:

- a) le autovetture di servizio del personale dell'Autorità Portuale e Marittima, Forze di Polizia di Stato, Autorità Doganale, i veicoli di soccorso, delle Società autorizzate ai sensi degli artt. 16 e 18 della legge 84/94 e dei soggetti iscritti ai sensi dell'art. 68 del Cod. Nav. che in tali luoghi devono accedere in ragione dell'attività espletata;
- b) le macchine operatrici ed i trattori di carrelli portabagagli;
- c) i veicoli che devono compiere operazioni di carico e scarico. I conducenti di questi, per accedere al posto di lavoro e per allontanarsene, sono tenuti ad effettuare il percorso più breve, rispettando il senso di circolazione indicato dai cartelli segnaletici e a dare la precedenza alle macchine operatrici.

Articolo 8

I veicoli introdotti nell'ambito portuale a mezzo nave, treno, autocarro, bisarca, ecc. non muniti di targa e di assicurazione sono da considerarsi, se destinati all'imbarco e/o provenienti da sbarchi, a tutti gli effetti "merce" anche nel caso di trasferimento successivo autonomo a magazzino, piazzale di deposito, sottobordo.

Ai fini della sicurezza, il serbatoio di detti veicoli deve contenere la quantità minima necessaria per brevi trasferimenti. Restano sempre salve le disposizioni dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto n° 37/96.

Anche queste operazioni debbono essere coperte dalla polizza assicurativa che riguarda il movimento della merce nel terminale interessato.

Articolo 9

Gli attraversamenti dei binari a raso in sede comune sono incustoditi; i conducenti di tutti i veicoli, prima di attraversare i binari, devono accertarsi che non siano in corso manovre ferroviarie e, in caso affermativo, arrestarsi, dando la precedenza ai convogli ferroviari. E' vietato valicare il fascio di binari attraversato dalla congiungente Marittima-sottopassaggio rampa S.Andrea fronte fabb. 205.

Sono esenti da tale divieto i veicoli di cui alla lettera a) del precedente art. 7, e quelli di proprietà dell'Autorità Portuale e delle Imprese autorizzate in ragione delle attività da esse espletate, nonché i trattori dei carrelli portabagagli. Sono altresì autorizzati al transito i veicoli concessionari di posti macchina siti nell'area tra il succitato sottopassaggio ed il varco doganale Isonzo.

I conducenti dei mezzi autorizzati al transito sono, comunque, tenuti a dare la precedenza ai convogli ferroviari ed a prestare particolare attenzione al momento dell'attraversamento di binari.

Articolo 10

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 9, la circolazione dei convogli ferroviari in corrispondenza di passaggi a livello o di intersezione con la viabilità



Autorità Portuale di Venezia

normale dovrà essere la più rapida possibile. In particolare nella circolazione sui passaggi a livello alla fine della rampa di Sant'Andrea ed in corrispondenza del sottopassaggio rampa S. Andrea dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- i convogli ferroviari non potranno fermarsi sui passaggi a livello a meno di documentate esigenze di carattere eccezionale;
- nel caso che esigenze di manovra implicino un movimento di avanti/indietro ogni qualvolta il convoglio avrà la necessità di invertire la marcia dovrà lasciare libera la strada e consentire il passaggio delle persone e dei veicoli prima di rimettersi in movimento;
- dovrà in ogni caso essere previsto un immediato spostamento dei convogli per permettere il passaggio di eventuali interventi di emergenza.

Nel tratto di strada della Via dei Sali di cui al successivo art. 17, i carri ferroviari in sosta non devono mai occultare il semaforo posto in prossimità del cancello di transito.

Articolo 11

Per gli auto/moto-carri, autotreni, autoarticolati, auto/moto furgoni, rimorchi e simili si applicano, inoltre, le seguenti norme:

- a) in attesa dell'avvio al posto di lavoro, sono ammesse le soste soltanto nei piazzali appositi e lungo le dorsali interne, secondo le indicazioni segnaletiche. Le soste devono consentire in ogni caso il libero transito dei carri ferroviari sui binari, in sede comune rispettando il franco minimo di m. 1,50;
- b) lo sganciamento e la sosta dei rimorchi o dell'articolato può avvenire soltanto nei piazzali a ciò destinati, previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Portuale o da Soggetto autorizzato e fermo restando il limite di sosta stabilito dal seguente punto c);
- c) i veicoli, destinati a ricevere e a scaricare merce, possono sostare in porto nelle aree a ciò destinate per il periodo massimo di due giorni lavorativi, compatibilmente con lo spazio disponibile;
- d) durante le operazioni di carico e scarico i veicoli devono sostare nelle posizioni indicate dai funzionari delle Imprese Concessionarie, eventualmente occupando anche la sede comune dei binari;
- e) gli autisti, che durante le operazioni non devono allontanarsi dal posto di lavoro, devono provvedere subito allo spostamento dei propri veicoli per consentire i movimenti ferroviari ed il libero scorrimento del traffico stradale, aderendo alle richieste dei preposti alla Polizia Portuale nonché al personale dell'Autorità Portuale e/o Imprese Concessionarie.
Gli autisti, durante le sospensioni del lavoro e negli intervalli devono altresì allontanare il veicolo dai binari in sede comune;
- f) i veicoli che hanno terminato le operazioni portuali devono immediatamente avviarsi all'uscita. Qualora non sia stato possibile perfezionare in tempo le operazioni doganali in uscita, i veicoli interessati sono autorizzati a sostare in porto fino al compimento di dette operazioni;



Autorità Portuale di Venezia

g) i veicoli, che trasportano merci pericolose di qualsiasi genere non possono sostare nell'ambito portuale ma devono, se le merci sono in entrata, portarsi sottobordo per lo svolgimento immediato delle operazioni di imbarco e, se le merci sono in uscita, lasciare l'ambito portuale appena ultimate le operazioni doganali. L'Autorità Portuale e/o le Imprese Concessionarie si riservano di emanare in merito norme e/o disposizioni specifiche di volta in volta in relazione ad esigenze particolari.

Articolo 12

Ad ogni varco saranno installati, a cura dell'Autorità Portuale, tabelloni segnaletici informativi indicanti:

- a) divieto di accesso a persone e veicoli non autorizzati;
- b) segnale di pericolo generico con la scritta "ZONA PORTUALE" e "DI LAVORO";
- c) divieto di sorpasso di qualsiasi veicolo da parte degli autocarri;
- d) divieto dell'uso di segnalazioni acustiche;
- e) limite di velocità di 30 km/h;
- f) limite di velocità di 20 km/h per gli autocarri;
- g) precedenza ai convogli ferroviari;
- h) precedenza alle macchine operatrici;
- i) divieto di transito e di sosta sulle banchine e sui moli;
- l) divieto di circolazione e sosta sotto il raggio di azione dei mezzi meccanici;
- m) divieto di sosta sui binari e nelle zone di scorrimento di gru, carri ponte, portainers, transtainers e veicoli ferroviari;
- n) distanze di sicurezza dai cavi di ormeggio delle navi;
- o) pericolo di caduta in mare di veicoli;
- p) rimozione per veicoli in divieto di sosta;
- q) attenzione ai carichi sospesi;
- r) obbligo dell'uso dell'elmetto protettivo.

Sotto i tabelloni dovrà essere riportata la scritta ben visibile "IN TUTTO L'AMBITO PORTUALE".

Articolo 13

La circolazione in porto di persone e veicoli è effettuata in ogni caso sotto la responsabilità degli interessati.



Autorità Portuale di Venezia

CAPO III

SOSTA DEI VEICOLI IN PORTO

Articolo 14

In tutti gli ambiti portuali di Marittima e di Marghera di cui al precedente art. 1, la sosta dei veicoli è consentita soltanto negli appositi spazi a ciò destinati dall'Autorità Portuale o dalle Imprese Concessionarie nel proprio ambito di concessione ed indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale con la quale saranno anche precisate eventuali fasce orarie.

La sosta è consentita in via di principio esclusivamente per periodi limitati che non possono superare comunque l'arco di tempo di operatività del porto nei limiti indicati dal precedente art. 11, lettera c). Soste eccedenti tali limiti dovranno essere esplicitamente autorizzate.

In ogni caso le soste nelle aree di competenza dell'Autorità Portuale e/o delle Imprese Concessionarie potranno essere gravate dei diritti di sosta determinate da apposite tariffe.

L'occupazione permanente di aree ad uso parcheggio potrà essere consentito esclusivamente tramite rilascio di provvedimenti di concessione demaniale a titolo oneroso, compatibilmente con le disponibilità di aree appositamente destinate.

Articolo 15

In tutti gli ambiti portuali è vietato lasciare in sosta veicoli nelle sedi stradali, anche se occupate parzialmente dai veicoli stessi, salvo negli spazi destinati a parcheggio, ovvero sopra chiusini o tombini di scarico o di deflusso delle acque, ovvero in immediate adiacenze di bocche d'incendio e prese d'acqua od altri impianti esistenti in porto, destinati ad uso di pubblica utilità. E' vietato altresì lasciare in sosta veicoli davanti agli ingressi dei magazzini esistenti nell'ambito portuale.

Articolo 16

Nelle aree di S. Basilio e S. Marta la sosta dei veicoli è consentita soltanto nelle aree destinate a parcheggio indicate da specifica segnaletica, che sarà predisposta dall'Autorità Portuale e/o Imprese Concessionarie.

La sosta in tali parcheggi è limitata all'intervallo di tempo indicato dalla segnaletica oppure dal periodo massimo di permanenza concesso dal personale incaricato dall'Autorità Portuale, con apposita procedura, al momento del transito al varco di S. Andrea.

Pertanto i conducenti dovranno esporre sui veicoli il disco orario oppure il contrassegno attestante l'ora di accesso.



Autorità Portuale di Venezia

Dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 22.00 di domenica viene fatto divieto a tutti i veicoli di sostare nelle aree di parcheggio retrostanti il magazzino 1 e la Stazione Marittima di San Basilio, se non autorizzati espressamente dall'Autorità Portuale. Fanno eccezione alla norma predetta i veicoli condotti da persone addette allo sbarco ed imbarco passeggeri (autocorriere, taxi e veicoli espressamente muniti di autorizzazione temporanea rilasciata dall'Autorità Portuale), i quali devono trattenersi soltanto per il tempo necessario alle operazioni suddette.

Articolo 17

Il tratto della Via dei Sali di Marghera indicato da idonea segnaletica verticale, regolamentato da semafori ed interessato all'attraversamento di macchine operatrici provenienti dal varco di accesso, costituito da cancello quando non operativo e da sbarre mobili quando operativo, alle aree portuali del Molo A in prossimità della banchina Friuli posto 1, è da considerarsi a tutti gli effetti area portuale operativa soggetta al solo transito di macchine operatrici con o senza carico.

Articolo 18

Tutti i veicoli, in sosta negli ambiti portuali di cui al precedente art. 1 sprovvisti dei permessi rilasciati dall'Autorità Portuale, saranno soggetti, se incustoditi, all'immediata rimozione ed al deposito negli spazi riservati od in pubblico parcheggio oppure al loro blocco sul posto mediante idonee attrezzature.

Saranno infine soggetti ad immediata rimozione oppure al loro blocco sul posto mediante idonee attrezzature quei veicoli che, pur muniti di permesso per accesso in porto, si trovino nelle aree in cui è vietata la sosta o parcheggio, o nei parcheggi riservati, oppure abbiano superato il periodo di sosta e/o permanenza autorizzati, e quelli che impediscono il transito agli altri autoferrovicoli ed alle macchine operatrici. Detto provvedimento sarà eseguito a spese del proprietario del veicolo rimosso o bloccato.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, in collaborazione con le Guardie Giurate incaricate dall'Autorità Portuale ed il personale dell'Autorità Portuale con funzione di Polizia Amministrativa, constatata l'infrazione di cui ai precedenti artt. 15 e 16 provvederanno a far rimuovere il veicolo stesso che verrà depositato negli spazi stabiliti o in pubblico parcheggio, oppure al loro blocco sul posto mediante idonee attrezzature, con spese a carico del proprietario del veicolo rimosso o bloccato.

Per quanto sopra, essi redigeranno processo verbale. Il veicolo non sarà restituito se prima non saranno state pagate le spese di rimozione e di sosta o di sblocco.

I proprietari dei veicoli di cui al precedente articolo sono passibili anche delle sanzioni di cui al successivo art. 22.



Autorità Portuale di Venezia

Articolo 19

Per il traffico Ro-Ro e containers, l'Autorità Portuale e/o l'Impresa Terminalista stabiliscono l'area di parcheggio dei trailers e dei mezzi gommati in genere negli ambiti portuali di Marittima e Marghera oggetto della presente Ordinanza.

Pertanto l'utenza dovrà informare l'Autorità Portuale e le Imprese Concessionarie nel proprio ambito territoriale delle operazioni da compiere per ricevere istruzioni sulla zona in cui effettuare il parcheggio, ovvero l'autorizzazione al ritiro dei trailers o di altro mezzo gommato, fermo restando quanto previsto dal precedente art.14, secondo capoverso.

Eventuali trailers o mezzi gommati in genere, che venissero rinvenuti in aree diverse da quelle indicate dall'Autorità Portuale e/o Imprese Concessionarie, fatta salva l'applicazione delle relative sanzioni di cui al Capo V della presente Ordinanza, saranno rimossi d'ufficio a rischio e spese dell'interessato e collocate in area recintata.

Articolo 20

La sosta dei veicoli negli ambiti portuali, anche nelle aree appositamente destinate dall'Autorità Portuale e/o Imprese Concessionarie, è a totale rischio del proprietario dei veicoli stessi. Nessun danno, furto od altro, che dovesse essere subito dai veicoli in sosta potrà pertanto essere oggetto di rivalsa nei confronti dell'Autorità Portuale e/o Imprese Concessionarie e della Capitaneria di Porto.

Articolo 21

Il controllo doganale delle persone e dei mezzi di trasporto, in entrata ed in uscita dai varchi e nell'ambito degli spazi stessi, è di esclusiva competenza del personale dell'Amministrazione Doganale e dei militari della Guardia di Finanza addetti al servizio di vigilanza doganale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI

Articolo 22

I contravventori alle norme di cui alla presente Ordinanza saranno in via amministrativa sanzionabili ai sensi dell'art. 1174, secondo comma, del Codice della Navigazione, nelle aree destinate esclusivamente ad attività portuali sempre che il fatto non costituisca più grave reato.



Autorità Portuale di Venezia

In tutto l'ambito portuale di cui all'art. 1 dell'Ordinanza 42/94 verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Navigazione.

Per quanti violeranno le norme della presente Ordinanza, l'Autorità Portuale procederà con la sospensione ed il ritiro dei permessi di accesso alle aree portuali.

Articolo 23

Tutto gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, il personale incaricato dall'Autorità Portuale con funzioni di Polizia Amministrativa sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza.

Articolo 24

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato e sostituisce ogni precedente provvedimento dispositivo in merito.

24 LUG. 1998

IL PRESIDENTE
Claudio Bonicioli